

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA – ALLEGATO 2 AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.

Art.1 Oggetto

1. Il presente Allegato 2 al Programma per la Trasparenza e l'Integrità disciplina il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione e/o pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 secondo la deliberazione della CIVIT (ora ANAC) quale Autorità Nazionale Anticorruzione del 31.07.2013, n. 66.

2. Il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 si attiva per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 e all'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 2 Sanzioni

1. Le violazioni di cui all'articolo 1 danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 10.000 euro per ogni singola violazione rilevata.

2. Le violazioni di cui all'articolo 1, inoltre, sono rilevanti: sotto il profilo disciplinare, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine della PA e ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio.

Art. 3 Avvio del procedimento

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione individuato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, con decreto sindacale n. 3/2013 del 28 marzo 2013, esclusivamente su segnalazione dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, dell' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ovvero del Responsabile della Trasparenza, anche a seguito di istanza di accesso civico.

Art. 4 Istruttoria

1. A seguito dell'avvio del procedimento di cui all'articolo precedente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge la fase istruttoria.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre venti giorni dalla conclusione del procedimento istruttorio.

3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Art. 5 Contraddittorio

1. Entro trenta giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta.

2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio con il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da persona di sua fiducia.

3. Durante il contraddittorio, del quale è redatto processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non imputabili.

4. Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 6 Chiusura dell'istruttoria

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione rimettendo, entro quindici giorni della chiusura dell'istruttoria, gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'assunzione del provvedimento conclusivo.

Art. 7 Conclusione del procedimento

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 2, comma 1, è l'Ufficio Procedimenti Disciplinari di cui al comma 1 dell'articolo 6 .
2. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari provvede sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
3. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari chiude il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "non luogo a procedere".
4. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari fissa e notifica la sanzione amministrativa pecuniaria, nel termine massimo di novanta giorni dalla ricezione degli atti e sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 8.
5. Ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul sito internet del Comune.

Art. 8 Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché al ruolo ricoperto dallo stesso.

Art. 9 Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, è sempre ammesso il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle eventuali spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della misura della sanzione.

©